

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.

Sede in VIA RIVA DI RENO 72 - BOLOGNA

Codice Fiscale 04117290371 , Partita Iva 04117290371

Iscrizione al Registro Imprese di BOLOGNA N. 04117290371 , N. REA 341717

Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

La Relazione è stata predisposta in armonia allo schema di raccomandazioni elaborate dal CNDCEC, adattato alle specificità della società.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 14.06.2021 (Consiglio di Amministrazione) che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà*

finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- a) analisi di indici e margini di bilancio;
- b) analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio sotto indicati.

	Metodo di calcolo	Rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale	Valore soglia*
Indici di liquidità			
Margine di tesoreria	(Liquidità Correnti + Crediti a BT) – (Debiti a BT)	media	> - 500.000
Indice di liquidità	(Liquidità Correnti + Crediti a BT) / (Debiti a BT)	media	> 0,70
Margine di disponibilità	(Crediti a BT + Magazzino) - (Debiti a BT)	media	> -500.000

Indice di disponibilità	(Crediti a BT + Magazzino) / (Debiti a BT)	media	> 0,65
Indici di solidità			
Margine di struttura	Patrimonio Netto – Immobilizzazioni	media	> - 500.000
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Patrimonio Netto / Immobilizzazioni	media	> 0,50
Indipendenza finanziaria (=indice di patrimonializzazione)	Patrimonio Netto / Totale Attivo	alta	> 0,1
Leverage (=indice di indebitamento)	Totale Attivo / Patrimonio Netto	alta	< 10
PFN	Disponibilità Liquide – Debiti Finanziari (acconti clienti compresi)	Alta	> - 500.000
PFN / EBITDA	PFN / EBITDA	alta	> - 15,00
Rapporto oneri finanziari su MOL	Oneri Finanziari / MOL	alta	< 3,00
Indici di redditività			
Margine operativo lordo (MOL / EBITDA)	Da riclassificazione conto economico	alta	> 0,00
Risultato operativo (EBIT)	Da riclassificazione conto economico	alta	> 0,00
Return on Equity (ROE)	Utile / Patrimonio Netto	bassa	> - 0,1
Return on Investment (ROI)	EBIT / Totale Attivo	bassa	> - 0,02
Return on sales (ROS)	EBIT / Totale Ricavi da vendite e prestaz.	bassa	> - 0,01

Lo schema sopra descritto adotta gli indici più idonei a definire la situazione aziendale e definisce per ciascun indice:

- a) una rilevanza bassa/media/alta in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali
- b) un valore soglia (* i segni < o > indicano l'area di ottimalità)

La valutazione annuale degli indici relativi al bilancio di esercizio da parte dell'organo amministrativo dovrà considerare in ottica sistemica:

- a) numerosità di indicatori oltre il valore soglia
- b) valore di scostamento oltre il valore soglia
- c) rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale

2.2. Indicatori prospettici

La Società non ha individuato indicatori specifici per l'analisi prospettica ma monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione del budget annuale e un sistema di controllo di gestione sull'andamento della varie attività.

I dati di budget vengono confrontati con cadenza trimestrale, per verificare eventuali scostamenti e, se del caso, valutare gli interventi correttivi necessari.

2.3. Altri strumenti di valutazione.

E' facoltà dell'organo amministrativo, in sede di monitoraggio periodico, prendere in esame a altri parametri o indicatori, anche di natura extra contabile, che possano completare la valutazione del rischio, come ad esempio i trend relativi agli spettatori delle sale gestite della società.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale, (contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio), un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/24.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 11.06.2021 (Consiglio di Amministrazione) si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società svolge la propria attività nel settore del restauro cinematografico, nel quadro del più ampio progetto culturale della Fondazione Cineteca di Bologna, di cui è società controllata al 100%.

Il mercato del restauro origina da una domanda espressa da una committenza pubblica (o sostenuta dal pubblico), in primis le Cineteche, e da una committenza privata che coincide con operatori economici del mondo dell'audiovisivo che individuano nel restauro un investimento per offrire ai film della propria "library" una nuova potenzialità commerciale. Per i primi le dinamiche sono prevalentemente di tipo culturale. La sensibilità verso la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio cinematografico, così come più in generale la promozione della cultura cinematografica variano molto di paese in paese. Se è vero che la dinamica economica generale influisce certamente anche sulle risorse pubbliche (o para-pubbliche), molto dipende dalle politiche che gli stati mettono in campo su questi tempi e dal sostegno diretto o indiretto che offrono alle cineteche e agli archivi film. Sui clienti privati incide molto lo stato di salute e l'evoluzione delle dinamiche del comparto più generale del cinema e dell'audiovisivo, di cui il restauro rappresenta un piccolo sottoinsieme. Qui è più difficile fare pronostici ma il nodo sta nel riuscire a pronosticare che spazio avrà e continueranno ad avere i film "di patrimonio" nell'ambito delle scelte commerciali degli operatori e degli aventi diritto.

Il mercato del restauro cinematografico ha caratteristiche peculiari, che solo in parte risentono del più generale andamento economico globale. Innanzitutto è un mercato, comparato ad altri, su scala globale che si può legittimamente definire di "nicchia". Gli operatori, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta non sono numerosi, così come il volume complessivo del giro d'affari, di cui però la società non ha stime attendibili. Le opportunità o, se visti negativamente, i rischi principali dipendono dalle dinamiche politiche che possono incentivare o meno, direttamente o indirettamente, il sostegno pubblico (o para pubblico) di Stati e Cineteche al restauro cinematografico e, in secondo luogo, da come si dirigeranno i consumi di "cinema di patrimonio" nell'epoca di grande trasformazione tecnologica per il comparto cinematografico e audiovisivo.

Il mercato del restauro si presenta ancora a bassa marginalità, in parte perché su alcune fasi del lavoro - come le fasi di "pulizia digitale" ad alta intensità di lavoro umano - incide molto la concorrenza dei paesi di area asiatica dotati di laboratori con costo del lavoro ampiamente inferiore a quello italiano ed europeo.

Una tendenza generale, a livello internazionale, però si può individuare: dopo la transizione dal restauro analogico al restauro digitale, avvenuta nel primo decennio del nuovo millennio, il mercato ha subito un grande impulso che ha indotto le committenze pubbliche o private ad una nuova stagione di restauri cinematografici indirizzati ai grandi capolavori unanimemente

riconosciute nelle diverse cinematografie nazionale. Questa prima ondata si può dire esaurita. E’ questo il contesto generale che, insieme ad altri fattori più contingenti, ha determinato le difficoltà della società nel biennio 2022-23. Fra i fattori “locali” si ricorda l’interruzione della politica di sostegno al restauro cinematografico nel quadro della Legge n.220/2016 che aveva istituito il *Piano Straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*. La Fondazione Cineteca di Bologna aveva ottenuto nell’ambito dei bandi promossi dal Piano significative risorse, per alcuni anni, che si sono tradotte in committenze per L’Immagine Ritrovata s.r.l. Una recente riforma legislativa ha trasformato il vecchio Piano Straordinario in “Ordinario”, seppur con dotazioni economiche inferiori, quindi si auspica che dal 2026 si possa tornare a beneficiare di questi preziosi supporti pubblici al comparto. Dopo un biennio complicato, però, nel 2024 la società si è risolledata grazie ai frutti raccolti degli investimenti indirizzati all’apertura di nuove linee di attività, in primis quelle dedicate alla fotografia e alle digitalizzazioni “massive” di grandi archivi audiovisivi.

Da queste premesse si evince che il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei rischi attraverso analisi di indici e margini di bilancio, soprattutto per quanto riguarda gli indici di redditività, vanno valutati alla luce di queste specificità e dell’assetto proprietario che non “chiede” particolari ritorni di reddito, se non per rafforzare e capitalizzare la società stessa. La definizione dei valori soglia origina dall’esperienza che si è venuta a formare nel corso degli anni ed in particolare nel corso degli ultimi 5 anni. Come accennato prima, essendo il mercato del restauro un mercato di nicchia i dati sono difficilmente comparabili con altre realtà.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L’assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente:

Socio	CF	Quote di capitale sociale nominale	Quote di capitale sociale versato	%
FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	03170451201	50.000,00	50.000,00	100,00%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un consiglio di amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 30.06.2022, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/25.

Presidente Consiglio di Amministrazione:

ANNA ZUCCHINI

Nata a BOLOGNA (BO) il 13/03/1970,

Codice fiscale: ZCCNNA70C53A944B

Consigliere:

DAVIDE POZZI

Nato a Cittiglio (VA) il 05/04/1977

Codice fiscale: PZZDVD77D05C751F

Consigliere:

MARCELLO MARGOTTO

Nato a Bologna il 01/01/1961

Codice fiscale: MRGMCL61A01A944Z

4. REVISIONE.

La revisione contabile è affidata ad un revisore unico nominato dall'assemblea dei soci.

Stefanetti Dott. Pietro

Via O. Guerrini, 7/2 40134 Bologna

Codice fiscale: STFPTR57T30A944G

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2024 è la seguente:

Dipendenti a tempo ind.	Dipendenti a tempo det	Apprendisti
63	21	0

La Società, in ragione del biennio di contrazione 2022-23, ha adottato politiche di non sostituzione del personale in uscita, determinando una diminuzione dell'organico nell'ultimo triennio, dopo una lunga stagione di crescita.

La Società non ha rilevato personale eccedente ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/24.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame

	2021	2022	2023	2024	Rilevanza dell'indice sulla base della specificità aziendale	Valore soglia
Indici di liquidità						
Margine di tesoreria	1.200.878	1.115.247	81.184	-527.294*	media	> - 500.000
Indice di liquidità	1,55	1,47	1,03	0,87	media	> 0,00
Margine di disponibilità	625.631	903.614	366.727	-14.243	media	> - 500.000
Indice di disponibilità	1,29	1,38	1,13	1,00	media	> 0,65
Indici di solidità						
Margine di struttura	78.567	-700.613*	-1.244.141*	-1.763.500*	media	> - 500.000
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,08	0,52	0,05*	0,05*	media	> 0,50
Indipendenza finanziaria (=indice di patrimonializzazione)	0,22	0,15	0,01*	0,02*	alta	> 0,1
Leverage (=indice di indebitamento)	4,61	6,75	71,22*	63,79*	alta	< 10

PFN	568.350	-237.629	-821.690*	-656.163*	alta	> -500.000
PFN / EBITDA	1,01	1,09	1,82	-1,87	alta	> - 15,00
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,05	-8,86	-8,10	0,23	alta	< 3,00
Indici di redditività						
Margine operativo lordo (MOL)	561.077	-217.445*	-451.714*	350.139	alta	> 0,00
Risultato operativo (EBIT)	205.089	-270.230*	-656.686*	132.704	alta	> 0,00
Return on Equity (ROE)	5,21	-38,61*	-1.010,10*	26,42	bassa	> - 0,1
Return on Investment (ROI)	3,61	-11,30*	-32,72*	5,53	bassa	> - 0,02
Return on sales (ROS)	3,46	-4,59*	-12,22*	1,59	bassa	> - 0,01

La tabella riporta l'analisi degli indici scelti per il programma di valutazione del rischio, con il grado di rilevanza secondo le specificità aziendali e i valori soglia fissati sulla base delle caratteristiche della società, della sua struttura economico-finanziaria, delle sue finalità e della dinamica del settore di riferimento.

Per quanto riguarda gli indici di liquidità, una moderata rilevanza assumono i *margini/indici di tesoreria* e i *margini/indici di disponibilità*. Si è assegnata particolare rilevanza agli indici di solidità, in generale secondo un principio di valutazione di medio-lungo periodo secondo cui sembra più opportuno collocare la valutazione di un potenziale rischio aziendale. Mentre una tensione di liquidità potrebbe essere temporanea – condizione tutto sommato non infrequente nel settore di riferimento - uno squilibrio evidenziato dagli indici di solidità deve destare certamente più preoccupazione.

Fra gli indici di redditività, in generale meno rilevanti delle due precedenti “classi” di indici, dato il contesto della società e del socio unico i cui scopi statutari non sono rivolti alla redditività, si prediligono MOL e EBIT quali componenti, determinati in valore assoluto, della riclassificazione finanziaria e finalizzati a offrire una dimensione dei flussi di cassa generati dalla gestione caratteristica. Meno rilevanti gli indici che a vario titolo restituiscono le % di incidenza del reddito su valori complessivi patrimoniali o di ricavo.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Tutti gli indici identificati dal programma di valutazione sono stati rilevati per gli ultimi quattro anni.

Gli indici, lette in ottica storica, riflettono la dinamica di difficoltà attraversata dalla società, come anticipato in premessa, nle biennio 2022-2023. I due anni di disequilibrio economico, a cui ha fatto seguito un 2024 di riequilibrio del conto economico in assenza operazioni di ricapitalizzazione, hanno determinato:

- un peggioramento degli indici di liquidità che si protrae anche sul 2024, per effetto “ritardato” delle dinamiche finanziarie rispetto a quelle economiche;
- un miglioramento rispetto all’anno precedente della maggior parte degli indici di solidità considerati più rilevanti per l’analisi del rischio, pur rimanendo alcuni di questi con valori sotto soglia;
- un sensibile miglioramento, per effetto del riequilibrio di conto economico, di tutti gli indici di redditività, tornati con valori sopra soglia e primo segnale importante

La lettura degli indici va fatta quindi alla luce del completamento della fase di transizione che ha già dato i suoi primi effetti positivi a partire dal 2024, e che nelle stime della società, è destinata a migliorare ulteriormente il quadro complessivo economico-finanziario nel 2025.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La valutazione finale restituisce però la necessità di tenere alta la soglia dell’attenzione perché, per quanto il riequilibrio economico e di redditività sia stato raggiunto dopo il biennio di criticità, occorre consolidare questa tendenza negli anni a venire per tornare a capitalizzare la società attraverso l’accantonamento degli utili e, pertanto, completare il riequilibrio anche sotto il profilo finanziario e patrimoniale.

La società continuerà ad adottare strumenti di analisi dei flussi di cassa mensilizzati, aggiornati ciclicamente sui successivi 12 mesi.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato il regolamento per la selezione del personale dipendente (valido per la Fondazione Cineteca di Bologna e le su società controllate)	Al momento la Società non ha adottato particolari regolamenti per l’acquisto di beni e servizi inerenti l’attività ordinaria, in quanto la selezione dei fornitori è spesso non possibile operando in un mercato di

			nicchia che ha per sua natura una platea di fornitori molto limitata Il tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale non è rilevante per la tipologia di attività aziendale.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di ufficio di internal audit, ma si avvale dell'attività svolta dall'ufficio amministrazione in collaborazione con la società di revisione Deloitte & Touche.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi specifici per la società. Si registra però l'adozione, da parte della Fondazione Cineteca di Bologna, socio di maggioranza della società di: - istituzione della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito della fondazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, - Nomina di ODV - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012. - Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs 231/2001 (in corso di elaborazione) - Codice Etico (in corso di elaborazione)

Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti formali in tal senso, dal momento che la Società è strumentale alla realizzazione del progetto culturale della Fondazione Cineteca di Bologna, riscontrabile annualmente nell'ambito dell'approvazione della Relazione Programmatica (preventiva) e del Bilancio di Missione (consuntivo) da parte dell'Assemblea dei Fondatori della fondazione.